

# Credito d'imposta Formazione 4.0

---

# F&P

**FANELLI & PARTNERS**

CONSULENZE AZIENDALI, SOCIETARIE, TRIBUTARIE E FINANZIARIE



---

**Scheda di Sintesi Agevolazione Formazione 4.0**

**Aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2021**



In collaborazione con:

**FIDENS**  
CONSULTING

# Premessa

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 205/2017<sup>1</sup> e successivamente prorogato con modifiche dall'art. 1 co. 78-81 della L. 145/2018 e dall'art. 1 co. 210-217 della L. 160/2019 e riguarda le spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al rafforzamento delle competenze nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

## A chi è rivolto?

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, a condizione che siano in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori<sup>2</sup>. Restano invece escluse dal beneficio le imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9 comma 2 del Dlgs 231/01 e quelle che si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

---

<sup>1</sup> Le disposizioni attuative sono contenute nel DM 04.05.2018;

<sup>2</sup> Sono ricomprese le attività di pesca, acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli. Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.

# Quali sono le spese ammissibili?

Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali<sup>3</sup>.

Per l'attività di formazione erogata da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

---

<sup>3</sup> Art. 3 comma 1 del DM 04.05.2018;

# Modalità di calcolo e misura del credito spettante

Per il calcolo del credito spettante, si terranno in considerazione le sole spese relative al personale dipendente<sup>4</sup> impegnato come discente nelle attività di formazione limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. “Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”<sup>5</sup>.

Si considerano ammissibili anche le spese relative al personale dipendente, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri di cui sopra, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Occorre precisare che il credito d'imposta spetta in misura differente a seconda della dimensione dell'impresa, come riportato nella tabella che segue:

---

<sup>4</sup> Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

<sup>5</sup> Art. 4 comma 1 del DM 04.05.2018;

Dimensione Impresa	Aliquota	Limite Massimo Annuale
Piccola Impresa	50%	300.000,00 €
Media Impresa	40%	250.000,00 €
Grande Impresa	30%	250.000,00 €

Fermi restando i limiti massimi annuali, è previsto che l'aliquota venga incrementata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal DM 17.10.2017.

## Cumulo

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

Il credito d'imposta in esame è cumulabile con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

## Obblighi documentali

Il sostenimento delle spese, ai fini del riconoscimento del credito, deve essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In tal caso le

spese sostenute sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro (art.5 comma 2).

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, deve essere redatta a cura del dipendente che ricopre la veste di docente o dal soggetto esterno incaricato.

Oltre alla relazione illustrativa, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Per concludere il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione<sup>6</sup>, e non può essere ceduto o trasferito e i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi<sup>7</sup>. Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuo di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (di cui all'art.1, comma 53, L.244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (di cui all'art.34, L.388/2000).

---

<sup>6</sup> L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di 300.000 euro.

<sup>7</sup> Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

# Novità

Per il 2020, le attività di formazione non devono più essere disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati.

Il credito d'imposta formazione 4.0 viene prorogato al 31 dicembre 2022 con una modifica all'art. 1 comma 210 della L. 160/2019, ampliando altresì i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall'art. 31 comma 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014.

Per spese ammissibili dall'esercizio 2020 si intende:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

# Contatti

Dott. Francesco FANELLI – Dott.ssa Rosa NATALINO - [segreteria@studio-fanelli.it](mailto:segreteria@studio-fanelli.it) – 089.790692

Dott. Giuseppe SEMINARA - Dott.ssa Angelica ROMEO - [info@fidensconsulting.it](mailto:info@fidensconsulting.it) - 0966.949319